

 <p>Comune di Rho</p>	<p>Numero</p> <p>106</p>	<p>Data</p> <p>13/06/2023</p>
--	--	---

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' E DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON D.S.A.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **tredici** del mese di **Giugno**, alle ore **16.10**, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
Andrea Orlandi	Sindaco	SI
Maria Rita Vergani	Vice Sindaco	SI
Valentina Giro	Assessore	SI
Paolo Bianchi	Assessore	SI
Emiliana Brognoli	Assessore	NO
Nicola Violante	Assessore	SI
Alessandra Borghetti	Assessore	SI
Edoardo Marini	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.

Il Sig. Andrea Orlandi, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' E DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON D.S.A.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sig. Paolo Bianchi:

LA GIUNTA COMUNALE

"Premesso che:

- il Comune di Rho è proprietario dell'edificio sito in Via Labriola/ang. Via Aldo Moro identificato catastalmente da Foglio 6, Particella 550, Subalterno15;
- attualmente la palazzina è in concessione alla Cooperativa sociale Metafora Onlus (CF:06385500969);
- presso tale sede vengono erogati servizi specialistici di supporto a sostegno ai nuclei familiari ed ai minori in situazione di fragilità ed in particolare servizi di terapia psicomotoria, valutazione/terapia di logopedia psicoterapia dell'adulto e/o dell'età evolutive e diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento;
- il servizio dello screening scolastico e attività laboratoriali per alunni/e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, affidato ad oggi, con gara d'appalto ad altro soggetto, sino al 31 dicembre 2024;
- tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione, vi è quello di "mettere al centro nei progetti bambini e famiglie e sostenere i nuclei familiari più fragili dialogando e progettando con coloro che operano quotidianamente nel supportare i cittadini più vulnerabili";

L'Amministrazione Comunale attraverso una procedura di co-progettazione intende selezionare un Ente del terzo settore, operante sul territorio di Rho, che possa occuparsi congiuntamente di entrambe i servizi, creando proficue sinergie;

Considerata pertanto la necessità di attivare una procedura di co-progettazione finalizzata ad individuare un unico ente del terzo settore sia per la progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità che del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, mettendo a disposizione sia risorse economiche (l'attuale budget annuale pari a 28.000,00 euro per il servizio di screening dei DSA) che immobiliari (la palazzina di Via Labriola/ang. Via Aldo Moro), a fronte di una possibile restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa;

Considerato che l'intera disciplina del cosiddetto Terzo Settore è stata ridefinita con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e che sono state introdotte disposizioni innovative finalizzate a:

- promuovere le attività svolte dai diversi organismi di utilità sociale operanti nei territori;
- disciplinare in maniera puntuale le procedure tramite le quali le amministrazioni pubbliche interloquiscono con tali organismi;

Considerato che il nuovo codice del Terzo Settore prevede specificamente:

- all’art. 2 il riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- all’art. 5.2 che gli Enti Locali possono promuovere azioni per favorire la trasparenza, la semplificazione amministrativa e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto di qualità e caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- all’art. 55 gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti finalizzati alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;

Considerato che la procedura di co-progettazione debba rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

Viste le Linee di indirizzo per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, allegato 1 alla presente deliberazione;

Considerato che i tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di co-progettazione non potranno concludersi prima del prossimo 31 agosto 2023;

Richiamati:

- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) secondo cui: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha rafforzato la valenza della norma appena citata: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;
- l’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice Terzo Settore secondo cui:
 - In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed

unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2;
 - Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”;
- Il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale del 28 dicembre 2011, n. 12884, avente ad oggetto “Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
- Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72 secondo cui:
- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l’attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
 - la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
 - la disposizione dell’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
 - ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore Area 2 Servizi alla Persona;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore Area 4 Servizi di Programmazione economica e delle entrate;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le "Linee di indirizzo per la co-progettazione di servizi specialistici di supporto e sostegno a minori e nuclei familiari in condizioni di fragilità e del servizio territoriale integrato per il supporto di alunni con disturbi specifici dell'apprendimento", allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale documento d'indirizzo per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore;
2. Di attivare, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 le successive fasi del procedimento di co-progettazione ovvero:
 - Avvio del procedimento con atto del Direttore Area 2 Servizi alla Persona;
 - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
 - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
 - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
 - Sottoscrizione della Convenzione.
3. Di demandare al Direttore Area 2 Servizi alla Persona l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di provvedere in tempi celeri all'attivazione della procedura di co-progettazione;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 181**

Ufficio Proponente: **Unità Operativa Adulti e Famiglia**

Oggetto: **APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO A MINORI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' E DEL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER IL SUPPORTO DI ALUNNI CON D.S.A.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Unità Operativa Adulti e Famiglia)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/06/2023

Il Responsabile di Settore
FRANCESCO REINA

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/06/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Andrea Orlandi

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo Bottari